

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
AVVOCATURA DELLO STATO E AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito denominata anche solo "Ente") è autorizzata *"ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*;
- che ai sensi dell'art. 4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: *"1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio"*;
- che è opportuno, apportare alcune modifiche al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti in data 24 settembre 2020, per disciplinare, sulla base della distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità di cooperazione tra l'Ente e l'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo "Avvocatura"), al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazione, tali da rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;

- che le parti, ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo rideterminato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, indicate all'articolo 3;

tra l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Gabriella Palmieri Sandulli,

e

l'Avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore di Agenzia delle entrate-Riscossione,
si conviene quanto segue.

1. PREMESSE

1.1 Le premesse sono parti integranti dell'accordo.

1.2 Il presente protocollo sostituisce quello sottoscritto in data 24 settembre 2020 e si applica a decorrere dal 1° luglio 2024 fino alla data del successivo protocollo d'intesa.

[..]

3. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

[..]

3.2 Giudizi davanti al Giudice Amministrativo.

3.2.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle controversie davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato.

3.2.2 Nei giudizi in materia di appalti, le comunicazioni tra l'Ente e l'Avvocatura si svolgono con modalità e tempi adeguati alla rilevanza del contenzioso e alla brevità dei termini processuali previsti dalla particolare disciplina.

3.3 Contenzioso afferente all'attività di Riscossione

L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:

- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);

- altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l’Agenzia delle Entrate;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.

3.4 Contenzioso non afferente all’attività di riscossione

3.4.1 L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente in tutte le controversie civili non afferenti alla riscossione, ad esclusione delle cause promosse dall’Ente medesimo per il recupero di propri crediti diversi da quelli iscritti a ruolo dagli Enti impositori.

3.4.2 L’Ente può richiedere il patrocinio dell’Avvocatura nei **procedimenti penali** anche al fine della costituzione di parte civile, che dovrà essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri allorché debba essere effettuata, a norma dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, a tutela di crediti dello Stato.

L’Ente può altresì richiedere l’assistenza dell’Avvocatura nella predisposizione delle denunce più rilevanti.

Gli atti dei procedimenti penali, irritualmente comunicati o notificati esclusivamente presso l’Avvocatura, sono trasmessi alla Direzione competente.

L’Avvocatura informa l’Ente in ordine agli sviluppi dei procedimenti penali nei quali si è costituita parte civile.

3.4.3 L’Ente può richiedere il patrocinio dell’Avvocatura nelle **controversie in materia di lavoro** di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. e agli artt. 441-bis e ss. c.p.c.

[..]

3.6 Controversie rilevanti.

L’Avvocatura, sentito l’Ente, assicura il patrocinio nelle controversie in cui vengano in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione

3.7 Cause per le quali l’Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio

In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l’Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933.

[..]

7. DISPOSIZIONE FINALE

L'Avvocatura e l'Ente si impegnano a segnalare reciprocamente le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito di una piena collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.

Roma, 25 giugno 2024

L'Avvocato Generale dello Stato

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli

(firmato digitalmente)

Il Presidente di Agenzia delle entrate-Riscossione

Avv. Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)